

Raccomandazione del Consiglio 96/C5/02

22 dicembre 1995

relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione

pubblicata in GUCE n. C 005 del 10 gennaio 1996

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visti la raccomandazione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee incaricati dell'immigrazione, del 30 novembre 1992, relativa al transito a motivo di un'espulsione ed il suo addendum del 1° e 2 giugno 1993;

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 3, lettera c) del trattato sull'Unione europea, la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri è considerata un problema di comune interesse;

considerando che il Consiglio ha già adottato misure specifiche per assicurare un migliore controllo dei flussi migratori e per evitare che i cittadini di paesi terzi penetrino nel territorio degli Stati membri in modo irregolare e vi permangano illegalmente;

considerando che i provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini dei paesi terzi in situazione irregolare non possono essere eseguiti a causa della mancanza di documenti di viaggio o di identità;

considerando che, per rendere efficaci i provvedimenti di espulsione è necessario adottare, a livello del Consiglio, raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione europea, volte a un miglior coordinamento delle misure in materia;

considerando che la presente raccomandazione lascia impregiudicato il disposto della convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

raccomanda ai governi degli Stati membri:

di applicare i principi in appresso elencati:

in vista della cooperazione per l'ottenimento della documentazione necessaria:

1) applicare dispositivi specifici per facilitare il rilascio della documentazione necessaria presso le autorità consolari dello Stato terzo verso il quale stanno per essere espulsi i cittadini di paesi terzi sprovvisti di documenti di viaggio o di identità;

2) in caso di ripetute difficoltà con taluni Stati terzi per l'ottenimento della documentazione,

a) impegnarsi affinché le persone da espellere siano identificate dalle autorità consolari;

b) sollecitare ripetutamente le autorità consolari a spostarsi nel luogo in cui gli stranieri si trovano, se del caso, detenuti per procedere alla loro identificazione e rilasciare loro i documenti;

c) insistere presso le autorità consolari affinché rilascino documenti di viaggio la cui durata di validità sia sufficiente per poter effettuare l'espulsione;

3) applicare in via prioritaria le disposizioni sulla presunzione di cittadinanza previste nell'accordo standard di riammissione adottato dal Consiglio il 30 novembre 1994;

4) rilasciare, qualora il ricorso alle misure soprammenzionate non consenta di ottenere i documenti di viaggio necessari, il documento di viaggio standard adottato dal Consiglio il 30 novembre 1994;

in vista della cooperazione per l'attuazione del transito ai fini dell'espulsione:

5) cooperare per agevolare il transito ai fini dell'espulsione allorché tale provvedimento è stato preso da un altro Stato membro, in base ai principi seguenti:

a) ciascuno Stato membro, conformemente al disposto della raccomandazione dei ministri del 30 novembre 1992, relativa al transito a motivo di un'espulsione e del suo addendum del 1° e 2 giugno 1993, che figurano in allegato, può, su richiesta di un altro Stato membro, autorizzare il transito nel suo territorio ai fini di un'espulsione;

b) lo Stato membro che presenta la richiesta di transito segnala allo Stato interpellato se considera indispensabile scortare la persona espulsa;

c) lo Stato interpellato ha la facoltà di decidere se autorizzare il transito dello straniero espulso con una scorta dello Stato membro che ha deciso l'espulsione, oppure garantire una scorta durante il transito o se provvedere alla scorta durante il transito insieme con lo Stato che ha deciso l'espulsione;

d) qualora sia previsto il transito senza scorta, lo Stato membro che ha preso il provvedimento di espulsione può chiedere, con sufficiente anticipo, allo Stato che ha autorizzato il transito, di adottare le misure necessarie per garantire la partenza verso il luogo di destinazione;

e) per evitare che l'espulsione non possa essere effettuata a motivo del rifiuto dello straniero di imbarcarsi nello Stato membro di transito, gli Stati membri interessati possono prevedere, conformemente alle loro legislazioni, la possibilità di utilizzare o ricercare strumenti giuridici adeguati per procedere all'espulsione;

f) qualora per una qualsiasi ragione non sia possibile eseguire l'espulsione, lo Stato membro di transito, può rinviare lo straniero nel territorio dello Stato membro che ha preso il provvedimento di espulsione;

g) gli Stati membri possono determinare a livello bilaterale le condizioni per un'eventuale rinuncia al pagamento delle spese, caso per caso, mediante liquidazione annuale del costo delle operazioni di espulsione realizzate su richiesta di ognuno di essi;

in vista della concertazione riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione:

6) effettuare espulsioni, in casi appropriati, in concertazione con altri Stati membri, in base ai principi seguenti:

a) lo Stato membro che ha deciso il provvedimento di espulsione si assume la responsabilità dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dei cittadini di paesi terzi da esso decisi e deve utilizzare i mezzi disponibili sul mercato per quanto riguarda il trasporto aereo o, eventualmente, quelli da esso stesso organizzati;

b) lo Stato membro che ha deciso il provvedimento di espulsione può chiedere la cooperazione di un altro Stato membro al fine di trovare posti disponibili per l'esecuzione dell'espulsione per via aerea;

c) lo Stato membro a cui è richiesta la cooperazione per l'attuazione delle misure di espulsione per via aerea può non autorizzare l'espulsione dal suo territorio;

d) al fine di coordinare l'attuazione del provvedimento di espulsione, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri l'autorità incaricata nel suo territorio di:

- centralizzare le informazioni riguardanti posti disponibili sui voli ai fini dell'espulsione;
- contattare le autorità competenti di altri Stati membri per poter utilizzare i posti disponibili sui voli;

- chiedere agli altri Stati membri l'autorizzazione per utilizzare i posti disponibili sui voli in partenza da detti Stati;

- scambiare qualsiasi informazione con le autorità di altri Stati membri riguardante l'esecuzione delle espulsioni per via aerea;

in vista del controllo dell'attuazione della presente raccomandazione:

il Consiglio effettua un controllo periodico dei progressi compiuti, per quanto riguarda l'applicazione pratica delle misure di cooperazione e concertazione di cui alla presente raccomandazione.

Per il Consiglio

Il Presidente
L. Atienza Serna

Allegato I

Raccomandazione relativa al transito a motivo di un'espulsione
(approvata dai Ministri il 30 novembre 1992)

I ministri incaricati dell'immigrazione,

considerando le pratiche degli Stati membri in materia di transito a motivo d'espulsione;

considerando l'opportunità di ravvicinare le suddette pratiche, nella prospettiva di perseguirne l'armonizzazione;

considerando che le misure da applicare debbono rispondere alle esigenze di rapidità, efficacia ed economia,

raccomandano l'applicazione dei seguenti orientamenti:

I

Ai fini della presente raccomandazione, si intende per «transito» il passaggio di una persona che non sia cittadino di uno Stato membro sul territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto di uno Stato membro.

II

Lo Stato membro che abbia deciso di espellere un cittadino di uno Stato terzo

- verso un paese terzo, in linea di massima dovrà farlo senza che lo straniero in questione transiti sul territorio di un altro Stato membro;
- verso un altro Stato membro, in linea di massima dovrà farlo senza che lo straniero in questione transiti sul territorio di un terzo Stato membro.

III

1. Qualora particolari ragioni lo giustificino, segnatamente ragioni di efficacia, rapidità ed economia, uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro di autorizzare l'entrata ed il transito sul proprio territorio di un cittadino di un paese terzo che sia oggetto di una misura di espulsione (1).

2. Prima di presentare la domanda, lo Stato membro che ha adottato la misura di espulsione verifica che il proseguimento del viaggio e l'ammissione nel paese di destinazione della persona espulsa siano normalmente garantiti.

3. Lo Stato cui è rivolta la domanda provvede a darle seguito, fatti salvi i casi previsti nella sessione VI.

IV

Lo Stato che adotta la misura d'espulsione segnala allo Stato di transito l'eventuale necessità di scortare la persona espulsa. Lo Stato di transito

- può autorizzare lo Stato che ha preso la misura di espulsione a provvedere alla scorta; oppure
- può decidere di provvedere esso stesso alla scorta; oppure
- può decidere di provvedere alla scorta in collaborazione con lo Stato che ha adottato la misura di espulsione.

V

1. La richiesta di transito a motivo dell'espulsione deve contenere informazioni relative:

- all'identità dello straniero espulso;
- allo Stato di destinazione finale;
- alla natura e alla data della decisione di espulsione, nonché all'autorità che l'ha adottata;
- agli elementi che permettono di credere che lo straniero possa essere ammesso nel paese di destinazione finale o nel secondo paese di transito;
- ai documenti di viaggio o altri documenti personali in possesso dell'interessato;
- all'identificazione del servizio che presenta la domanda;
- alle condizioni del transito per lo Stato cui è rivolta la domanda (orario, itinerario, mezzo di trasporto, ecc.);
- alla necessità e alle modalità della scorta.

2. La domanda di transito a motivo di un'espulsione deve essere presentata il più presto possibile, in conformità del diritto dello Stato cui è rivolta la domanda, alle autorità preposte all'espulsione, che devono rispondervi con la massima sollecitudine.

3. Lo Stato di transito può richiedere informazioni, in particolare per quanto riguarda la necessità del transito.

VI

Casi in cui il transito a seguito di un'espulsione può essere rifiutato:

- quando lo straniero, in caso di transito terrestre, rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali dello Stato di transito;
- qualora le informazioni menzionate nella sezione V, punto 3 non siano ritenute soddisfacenti.

VII

Se, per una ragione qualsiasi, la misura di espulsione non può essere messa in atto, lo Stato in cui ha luogo il transito può rinviare la persona espulsa, senza formalità, verso il territorio dello Stato richiedente.

VIII

Qualora non sia possibile effettuare l'espulsione a spese dello straniero o di una terza parte, lo Stato richiedente si assume:

- le spese di viaggio e di altra natura, comprese le spese di scorta, da sostenersi fino all'uscita dal territorio dello Stato membro di transito dello straniero il cui transito sia stato autorizzato;
- le eventuali spese di ritorno.

IX

Le presenti raccomandazioni non ostano a che si instauri una più stretta collaborazione fra due o più Stati membri.

X

Uno Stato membro che preveda di avviare con un altro Stato membro o con uno Stato terzo negoziati al transito a motivo di un'espulsione, ne informa in tempo utile gli altri Stati membri.

XI

La presente raccomandazione lascia impregiudicate le disposizioni della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, nonché quelle della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951.

Essa lascia inoltre impregiudicate le disposizioni delle Convenzioni internazionali attualmente in vigore relative all'estradizione e all'estradizione in transito.

La presente raccomandazione non può avere come effetto di sostituire la procedura di transito a motivo di espulsione alle procedure di estradizione e di estradizione di transito.(1)

Dichiarazione relativa al punto III:

«Le ragioni di efficacia, rapidità ed economia di cui al punto III tengono tra l'altro conto dei vincoli derivanti dalla situazione geografica del Granducato di Lussemburgo.»

Allegato II

Addendum alla raccomandazione relativa al transito a motivo di un'espulsione
(approvata dai Ministri il 1° e 2 giugno 1993)

1. Per rispondere alle esigenze di efficacia, rapidità ed economia in materia di transito a motivo di espulsione si può operare una distinzione fra i vari provvedimenti di espulsione adottati dagli Stati membri a seconda che implicino trasporti aerei, per via navigabile o terrestri.

2. Qualora l'espulsione comporti l'utilizzo di un mezzo aereo con passaggio nella zona di transito di un aeroporto, essa dovrebbe essere esclusa dal campo d'applicazione delle disposizioni relative alla richiesta di autorizzazione di entrata e di transito (sezione III della raccomandazione), per cui in tali casi sarebbe prevista unicamente la notifica allo Stato di transito.

3. La notifica del transito a motivo di espulsione con utilizzo di un mezzo aereo dovrebbe essere corredata delle informazioni previste alla sezione V della raccomandazione.

4. In caso di espulsione per via navigabile o terrestre, le richieste e notifiche di entrata nel territorio di uno Stato o di transito attraverso lo stesso devono essere trasmesse ad un organo centrale di contatto designato dello Stato di transito, conformemente alle raccomandazioni di cui alla raccomandazione.

In caso di espulsione per via aerea, qualora il paese di transito dovesse negare l'autorizzazione, tale informazione viene trasmessa al paese richiedente entro 24 ore dalla notifica di transito.

5. A tal fine sarà elaborato un elenco comune di organi centrali di contatto designati dagli Stati membri.

In caso di espulsione per via aerea vengono presi contatti diretti con i funzionari abilitati nell'aeroporto di transito in questione, o, secondo le procedure nazionali, con altri funzionari abilitati, rispettando il principio delle 24 ore (cfr. punto 4).